

Determina N. 264 del 29/04/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Università degli studi di Sassari con nota del 23 aprile u.s., prot. ASST n. 27930 di pari data, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Alessandra Mascotti, specializzanda iscritta al V anno della scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, per lo svolgimento di uno stage fuori rete formativa presso la SC Anestesia e rianimazione 2, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Alessandra Mascotti presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il DM 16 settembre 2016, n. 716 “Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;

Preso atto che il direttore della SC Anestesia e rianimazione 2 ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Alessandra Mascotti la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l'accordo con l'Università degli studi di Sassari per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore;

DETERMINA

di sottoscrivere con l'Università degli studi di Sassari la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Alessandra Mascotti di attività formativa professionalizzante presso la SC Anestesia e rianimazione 2, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA MASCOTTI, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTA AL V ANNO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PRESSO L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII.

TRA

l'Università degli studi di Sassari, con sede legale in Sassari, P.zza Università, 21, P.IVA 001963509041, d'ora in poi denominata "Università" nella persona del Rettore, prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università, 21;

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, 1, P.IVA 04114370168 d'ora in poi denominata "ASST" nella persona del direttore generale, dott. Francesco Locati, domiciliata per la carica in Piazza OMS, 1

di seguito nominate singolarmente la "Parte" o collettivamente le "Parti"

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*";

VISTO l'art. 37 del D.lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTO il DM 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il DM 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;

VISTO il DM 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";

CONSIDERATO che, l'ASST ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore con l'Università;

VISTE le delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari rispettivamente in data 21 novembre 2013 e 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
che costituisce parte integrante della presente convenzione,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'ASST mette a disposizione dell'Università, le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della scuola di specializzazione in anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore. Nello specifico, l'ASST si impegna ad accogliere la dott.ssa **Alessandra Mascotti**, nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] (di seguito "medico in formazione specialistica"), presso la SS Anestesia e rianimazione cardiocirurgica dell'ASST per il periodo dal 15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024. La convenzione potrà essere prorogata tramite scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC.

Art. 3

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 2, per l'espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della scuola di specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica del medico in formazione specialistica.

Art. 4

Le modalità di accesso del medico in formazione specialistica alle strutture di cui all'art. 2 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della scuola, in accordo con il responsabile della SS Anestesia e rianimazione cardiocirurgica dell'ASST.

Art. 5

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, saranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della scuola e dal responsabile della SS Anestesia e rianimazione cardiocirurgica dell'ASST.

Le attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dal tutor designato dall'ASST e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università.

Art. 6

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione specialistica, come previsto da contratto, il responsabile della SS Anestesia e rianimazione cardiocirurgica dell'ASST dovrà inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università, l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o in servizio.

Art. 7

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 8

Per il personale che svolge attività in strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, la Facoltà di Medicina e chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato.

Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Le parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione (il responsabile – Piergiorgio Marini radioprotezione@aouss.it) le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 (il responsabile – Piergiorgio Marini radioprotezione@aouss.it) provvederà a trasmettere l'elenco aggiornato dei medici in formazione comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 10

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione specialistica, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione specialistica autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dal tutor, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 11

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza e i Codici etici e/o di comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati, sono disponibili sui siti internet delle Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale".

Art. 12

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo. In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 13

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e resterà in vigore fino al 31 ottobre 2024.

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante PEC.

Art. 14

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Bergamo, previo tentativo di conciliazione bonaria.

Art. 15

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo virtuale secondo l'autorizzazione n. 27355 del 31/05/2007 dell'Agenzia delle entrate di Sassari a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 17/6/2014.



La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della l. n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- per l'ASST: **ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it;**
- per l'Università: **fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it**

Letto, confermato e sottoscritto;

Università
Il Magnifico Rettore
prof. Gavino Mariotti

ASST Papa Giovanni XXIII
Il Direttore generale
dott. Francesco Locati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 304/24)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 29/04/2024

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
